



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI INTERNI E FINANZIARI
DIVISIONE VI - TRATTAMENTO GIURIDICO

ALL' UFFICIO DI GABINETTO
A TUTTI I DIPARTIMENTI
A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI
ALL' UNITÀ DI MISSIONE A SUPPORTO DEL
GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI
PREZZI
ALL' UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA –
PNRR
ALL' UNITÀ DI MISSIONE ATTRAZIONE E
SBLOCCO INVESTIMENTI
ALLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO
PER L'ATTRAZIONE INVESTIMENTI
ESTERI
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

tramite pec

ALLE DIVISIONI DELLA DGSIF

tramite documentale

e, per conoscenza:

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AL COMITATO UNICO DI GARANZIA

tramite e-mail

Oggetto: Fruizione ferie residue.

Nel rammentare l'importanza del godimento delle ferie, quale diritto irrinunciabile finalizzato al recupero periodico delle energie psico-fisiche del lavoratore, e del principio generale in base al quale le stesse sono fruiti nel corso di ciascun anno solare - in periodi compatibili con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste del dipendente - si



ritiene opportuno richiamare le disposizioni contrattuali vigenti in materia. In particolare, si evidenzia quanto segue.

Per l'Area dirigenziale:

- il comma 10 dell'art. 15 del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, stabilisce che *"Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente e del professionista programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie."*;
- il successivo comma 13 prevede altresì che: *"In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo."*

Per il personale del Comparto:

- l'art. 21, commi 11,12 e 13, del CCNL Comparto Funzioni centrali, triennio 2022-2024, prevede, rispettivamente:

(comma 11) *"In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione"*;

(comma 12) *"In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione"*;

(comma 13), secondo e terzo capoverso: *"L'amministrazione monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verificano le ipotesi di cui ai commi 11 e 12, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti."*

Pertanto, presso le singole strutture amministrative, il Responsabile, nel rispetto dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede, esercita la propria capacità organizzativa al fine di assicurare, in conformità alle richiamate disposizioni contrattuali, la programmazione delle ferie del personale assegnato avendo cura di conciliare le esigenze di servizio con quelle del lavoratore.

In linea di principio, si evidenzia l'importanza di promuovere una programmazione flessibile in relazione alle esigenze di servizio e del personale, individuando, all'occorrenza, modalità gestionali che possano garantire la presenza in servizio del personale nei momenti di maggiore attività e favorire la fruizione delle ferie nei periodi di minore attività.



Per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione, sarà cura degli stessi adattare la pianificazione delle ferie del contingente di personale assegnato alle peculiari esigenze e necessità dell'attività di indirizzo politico-amministrativo.

Il Responsabile, inoltre, monitora l'effettiva fruizione delle ferie programmate rilevando quelle maturate e non godute nell'anno di riferimento - ovvero non fruite per indifferibili esigenze di servizio e/o motivate esigenze di carattere personale, secondo le tempistiche indicate dalle rispettive disposizioni contrattuali sopra richiamate - ed invitando il personale alla relativa fruizione, informandolo che le stesse, in caso di mancato godimento, non daranno luogo a monetizzazione. Eventuali "accumuli" di ferie residue dovranno essere fruiti secondo un'appropriata pianificazione concordata.

Come è infatti noto, le ferie maturate sono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito, per il recupero psicofisico del lavoratore e non possono dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, salvo i casi di mancato godimento per vicende estintive del rapporto di lavoro correlate ad eventi imprevedibili e del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore. In tal senso depongono sia le disposizioni di legge che quelle contrattuali¹ nonché la giurisprudenza comunitaria² e nazionale.

In altri termini, è necessario che il Responsabile utilizzi tutta la diligenza necessaria per mettere il dipendente in condizione di poter esercitare il proprio diritto alle ferie, ancor più in prospettiva della quiescenza, comunicando formalmente al pensionando, in tempo utile, il numero di ferie non godute ed invitandolo alla fruizione delle stesse prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Si invitano codesti Uffici a portare a conoscenza di tutto il personale la presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefania De Angelis

Stefania De Angelis

Firmato il 13/02/2026 20:01 - Stefania De Angelis -

NOTE:

- ¹ CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018: Dichiarazione congiunta n. 1 "In relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente o professionista come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità."
- Dichiarazione congiunta n. 5 art. 21 CCNL del comparto Funzioni centrali, triennio 2022-2024 ai sensi della quale "In relazione a quanto previsto dall'art. 21 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 14, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità."
- ² Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22: l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE va interpretato nel senso che esso "osta ad una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto".